

2599-13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Roberto	PREDEN	Primo Presidente f.f.
Dott. Luigi Antonio	ROVELLI	Pres. di sezione -
Dott. Renato	RORDORF	Pres. di sezione -
Dott. Salvatore	SALVAGO	Consigliere -
Dott. Carlo	PICCININI	Consigliere -
Dott. Luigi	MACIOCE	Consigliere -
Dott. Angelo	SPIRITO	Consigliere -
Dott. Paolo	D'ALESSANDRO	Consigliere -
Dott. Raffaele	BOTTA	Consigliere Rel.

Oggetto:  
Consorzio  
manutenzione  
strade vicinali di  
uso pubblico.  
Contributi.  
Giurisdizione.

R.G.N. 14071/12

Cron. 2599

Rep. 1

Ud. 15/01/13

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da

CONSORZIO LIDO DEI PINI LUPETTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ELETTIVAMENTE DOMICILIATO IN Roma, via Castel Paterno 23, presso l'avv. Gianfranco Ferrari, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

CONTRO

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

EQUITALIA GERIT S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

- intimata -

per regolamento di giurisdizione nel giudizio pendente tra le parti innanzi al Giudice di Pace di Anzio R.G. 107/C/2012 e in relazione all'ordinanza pronunciata dallo stesso giudice all'udienza del 9 marzo 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio 2013 dal Consigliere Raffaele Botta;

Udito l'avv. Gianfranco Ferrari per la parte ricorrente e l'avv. Arcangelo Barone per la parte resistente;

29  
13

Lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice tributario, con le conseguenze di legge.

### Svolgimento del processo

La controversia concerne l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. proposta innanzi al Giudice di pace di Anzio

nei confronti del Consorzio Lido dei Pini Lupetta ed Equitalia Gerit s.p.a., quale agente della riscossione, avverso la cartella esattoriale con la quale gli si intimava il pagamento dei contributi consortili per l'anno 2010. Il Giudice adito all'udienza del 9 marzo 2012, senza pronunciarsi sulla giurisdizione, fissava alle parti l'udienza per la precisazione delle conclusioni.

Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta ha proposto innanzi a queste Sezioni Unite regolamento preventivo di giurisdizione perché sia affermata la giurisdizione del giudice tributario. Resiste con controricorso , eccependo l'inammissibilità del ricorso e riaffermando, in ogni caso, la giurisdizione del giudice ordinario. Il concessionario non si è costituito.

### Motivazione

1. Innanzitutto deve essere affermata l'ammissibilità del regolamento proposto sulla base dell'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite, secondo cui: «il giudice che intenda pronunciare separatamente sulla giurisdizione o sulla competenza deve invitare le parti a precisare le conclusioni», come è avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 25798 del 10 dicembre 2009, pronuncia emessa in fattispecie di ordinanza pronunciata dal giudice di pace).
2. Il regolamento oltre che ammissibile, è fondato. Infatti, contrariamente a quanto viene adombbrato dalla parte controricorrente, il Consorzio Lido dei Pini Lupetta non è un ente di diritto privato, in quanto il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3739 del 12 giugno 2009 (allegata in atti) dichiara che «è indubbia la qualità di ente pubblico» del predetto Consorzio alla luce dell'articolo 14 della legge 12 febbraio 1958, n. 126 il quale dispone che «La costituzione dei consorzi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 1º settembre 1918, n. 1446, per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico, anche se rientranti nei comprensori di bonifica, è obbligatoria»: e il massimo organo della giurisdizione amministrativa ne conclude che Il Consorzio Lido dei Pini Lupetta «è per definizione obbligatorio e ciò testimonia in modo incontrovertibile come allo stesso sia affidata la gestione di strade vicinali di uso pubblico».

3. Tanto premesso deve essere affermata la giurisdizione del giudice tributario, in quanto i contributi spettanti ai consorzi di bonifica (come a quelli per la manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali di uso pubblico) ed imposti ai proprietari per le spese relative all'attività per quale sono obbligatoriamente costituiti rientrano nella categoria generale dei tributi e le relative controversie, insorte dopo il 1 gennaio 2002, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie (v. Cass. n. 10703 del 23 maggio 2005, n. 14934 del 15 luglio 2005).

4. Pertanto il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione deve essere accolto e deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice tributario, rimettendo le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

PQM


#### **LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice tributario e rimette le parti innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, che provvederà anche per le spese della presente fase del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre/2012.

Il Presidente

Dott. Roberto Preden




IL CANCELLIERE  
Giulia Fratocchia CAMPOLI

Depositato in Cancelleria

8 FEB. 2013



oggi,  
IL CANCELLIERE  
Giulia Fratocchia CAMPOLI

N.1 COPIA: Per Studio  
DIRITTI €ur: 3,96  
BOLLI N.: 0  
N. L SIG.: FERRARI  
L: 05/02/2013

Numero: 2599

Anno: 2013

Civile

FERRARI  
Giovanni  
Riccardo  
Massimiliano  
Silvia Valeria di  
Loro Piccolini  
Cassazione  
Giudicatura

Primo Presidente ff. Consiglio

Pres. di sezione -

Pres. di sezione -

Consigliere Rel.

R.G.M. 1878762

caso 2599

Reg.

dat. 22/02/13

ff. -

## ORDINANZA

È stato avvenuto da parte della Consob, Lido dei Pini - Marittima, in qualità del legale rappresentante pro tempore, di Ettore Vassalli, procuratore presso il Consiglio Superiore della Magistratura, via Cesare Battisti 10, presentato da Domenico Ferrari, che lo ha nominato in difesa della Consob, la

Consob ha deciso di procedere con la sospensione provvisoria del consenso di gestione per un periodo di tre mesi, dal giorno dopo la data di approvazione della presente ordinanza, al termine delle quali si dovrà procedere alla verifica della correttezza della gestione e della corrispondenza con le norme di disciplina, nonché con le norme di disciplina e di controllo, stabilite dalla Consob, e di eventuali sanzioni disciplinari da applicare in conseguenza dell'irregolarità o contravvenzione commessa, nonché per la verifica del digitale rappresentanza.

Per regolamento di giurisdizione sui consensi gestionali, n. 1000, approvato dal Consiglio di Purificazione, talmente stesso è stato tenuto attualmente pronunciato dal Consiglio Superiore della Magistratura, il 10 marzo 2013.

Udita la relazione della Consob presso la Camera di Consiglio, il 15 gennaio 2013 dal Consigliere di Accorta, Antonio Ugo Vassalli - Gianfranco Ferreri per la parte rispondente, e da Arcangelo Parone per la parte resistente;